



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino
Ufficio Polizia Municipale

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel.0541/823938 fax 0541/823903
e mail ufficio [vigiliurbani@comune.gradara.pu.it](mailto:vigliurbani@comune.gradara.pu.it)
e mail comune comune.gradara@provincia.ps.it

AVVISO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI CAPODANNO

La Polizia Municipale informa la cittadinanza e gli operatori commerciali che dal 1 luglio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva 2007/23/CE ad opera del D.Lgs 58/2010, sono in vigore nuove regole di commercializzazione ed utilizzo di petardi ed articoli pirotecnici comunemente usati durante le festività di capodanno. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute di persone ed animali ed i beni pubblici e privati, si invitano i cittadini ad osservare la normativa in vigore ed a prestare la massima attenzione alle etichettature di sicurezza apposte sugli articoli pirotecnici avendo contezza di acquistare esclusivamente manufatti provvisti di marcatura CE, presso rivendite autorizzate. Non va dimenticato che si tratta di materiale esplodente che sviluppa centinaia di gradi di temperatura anche nelle semplici fontane luminose e che solo i manufatti marcati CE hanno avuto un percorso di produzione controllata, certificazione da parte di enti terzi e verifica dei requisiti minimi di sicurezza tale da garantirne un uso sicuro se vengono rispettate le prescrizioni.

Vanno quindi lette attentamente e rispettate le prescrizioni di utilizzo relative all'età degli utilizzatori evitando in ogni caso di permetterne l'utilizzo ai minori di 14 anni e, solo per quelle classificati in categoria 1, pertanto di minima capacità esplosiva, permetterne l'utilizzo anche ai minori di anni 18. In particolare si segnala l'importanza di osservare le prescrizioni sulle modalità di utilizzo e sulle distanze minime di sicurezza da mantenere, qualora previste. Si sconsiglia di detenere più articoli pirotecnici in contenitori (marsupi o borsette) attaccati al corpo durante le operazioni di sparo.

In ultimo si ricorda che, l'articolo 57 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e 703 del C.P. vietano l'accensione o sparo di razzi, armi da fuoco, fuochi d'artificio o ovvero esplosioni o accensioni che possano essere pericolose, **in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa**, senza apposita autorizzazione, ove necessaria, mentre l'articolo 672 del c.p. punisce coloro che aizzano o spaventano gli animali con sanzioni fino a 258 €.

Per un acquisto maggiormente consapevole si ricorda di verificare la classificazione UE che viene apposta obbligatoriamente sul prodotto e che, il D.Lgs 58/2010 prevede anche differenti fasce di età nei cui confronti viene limitata la vendita dei prodotti pirotecnici. Viene così proibita la vendita di:

a) fuochi d'artificio della **categoria 1**, (che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione) a privati che non abbiano compiuto il

quattordicesimo anno;

b) fuochi d'artificio della **categoria 2** (che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati) a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

c) fuochi d'artificio della **categoria 3** (che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana) a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

d) fuochi d'artificio della **categoria 4** (che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche», comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana) a persone non munite dell'abilitazione di cui all'Art 101 del Reg.Tulps.

Particolare attenzione deve essere posta sia dagli operatori commerciali, sia da parte dei privati acquirenti poiché, trattandosi comunque di materiale esplodente, è soggetto a limitazioni circa i soggetti autorizzati alla vendita o all'acquisto, l'identificazione e la registrazione dell'acquirente, le quantità massime detenibili, trasportabili e/o importabili da altri stati e le sanzioni, per lo più di carattere penale, sono applicabili, in alcuni casi, anche agli acquirenti.

In caso permanesse qualche dubbio sul materiale in vendita non esitare a consultare il sito internet del produttore o dell'importatore o informare le forze dell'ordine qualora ci si avvedesse di rivenditori improvvisati o prodotti evidentemente non conformi. Va ricordato infine che per la maggior parte dei prodotti pirotecnici è vietata la vendita da parte di ambulanti.

Ogni articolo pirotecnico **RIPORTA** sulla confezione una o più delle seguenti informazioni obbligatorie:

il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dalla legge, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, se del caso, la distanza minima di sicurezza e la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Oltre a ciò possono riportare:

a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

All'inosservanza delle disposizioni sopra citate consegirà l'applicazione, da parte del personale di questo Comando, delle sanzioni amministrative o penali previste tra cui:

l'art 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, cc 1 e 4, che punisce chi fabbrica, tiene in casa o altrove, trasporta, immette sul mercato, importa, esporta, trasferisce, o vende, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, ovvero che sono privi della marcatura CE con reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

L' articolo 17/2 c. che prevede l' arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro per chiunque **vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici** e l'arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro per chiunque **vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 a minori di anni diciotto** o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione. Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 30.000 euro a 300.000 euro per chi **vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 a persone prive dell'abilitazione**, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti.

Anche **l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici**, comunque detenuti, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa (da 200 euro a 700 euro) per ciascun pezzo non etichettato.**

La vendita prodotti pirotecnici riservati agli esercizi autorizzati dalla Questura, che avvenga invece in un comune esercizio commerciale, costituisce violazione dell'articolo 47 **Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza** e viene sanzionata ai sensi dell'articolo 678 c.p. con l'arresto finon a 18 mesi e con l'ammenda fino ad € 247.

L'importazione, da parte dei commercianti, dei prodotti pirotecnici marcati CE comporta gli obblighi previsti dall'articolo 6-bis del D.lgs 58/2010 di comunicazione al prefetto della provincia di destinazione, entro le 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche' le modalità di trasferimento.

L'acquirente o cessionario di materie esplosivi in violazione delle norme di identificazione e registrazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154.

Maggiori informazioni possono essere reperite a seguenti indirizzi:

<http://www.poliziadistato.it/articolo/644/>

<http://www.poliziadistato.it/articolo/642/>